

STATUTO ACIRENT S.R.L.

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1: La Denominazione sociale

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ACIRENT S.r.l."

Art. 2: La Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Udine.
2. L'organo amministrativo potrà costituire modificare o sopprimere succursali, filiali, depositi, agenzie, rappresentanze e simili in Italia e all'estero.

Art. 3: La Durata

1. La società ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei Soci.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE

Art. 4: L'Oggetto Sociale

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:
l'esercizio dell'attività di renting – noleggio di autovetture, automezzi pesanti, furgoni, macchine operatrici, e mezzi mobili in genere, con o senza autista, sia direttamente che attraverso e/o per conto di altre organizzazioni.
2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà, in via secondaria e non principale e comunque strumentale e non prevalente rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le altre operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc., purché strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, partecipare ad associazioni e o raggruppamenti di imprese e svolgere tutte quelle attività connesse con lo scopo sociale o necessarie per il suo raggiungimento o strategicamente utili.
3. Tuttavia, la società può acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile.
4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliari di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n. 39 e comunque tutte le attività che per legge sono riservate ai soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

TITOLO III CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5: Il capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 728.000,00 (settecentoventottomila virgola zero zero).

2. Esso potrà essere modificato con l'osservanza delle disposizioni di legge.
3. In caso di successivi aumenti del capitale sociale, le quote di aumento devono essere offerte in sottoscrizione, a parità di condizioni, ai soci in ragione delle partecipazioni rispettivamente possedute.
4. Qualora in sede di aumento del capitale sociale, l'ammontare di aumento stabilito risulti indivisibile nelle proporzioni delle partecipazioni, si procederà all'assegnazione delle frazioni di aumento non divisibili ai soci in possesso della minor partecipazione al capitale, se consenzienti.

Art. 6: Apporti e finanziamenti dei Soci

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione i finanziamenti s'intendono sempre infruttiferi. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 7: Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.
2. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 8: Il trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili tra i soci, ferma ogni disposizione di legge in materia.
2. Il socio che intende vendere la propria partecipazione sociale o parte di essa dovrà offrirla in prelazione agli altri soci.
3. A tal fine dovrà darne preavviso, con lettera raccomandata, specificando il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, all'Organo Amministrativo, il quale lo comunicherà agli altri soci a mezzo lettera raccomandata nel termine di giorni quindici. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, gli altri soci potranno comunicare all'Organo Amministrativo di volersi rendere acquirenti della partecipazione offerta, per la parte proporzionale alla partecipazione posseduta. La parte per la quale qualche socio non abbia esercitato il diritto di prelazione, potrà essere acquistata dagli altri soci, sempre con il criterio della proporzionalità.
4. Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbiano rinunciato. Nel caso in cui la partecipazione offerta risulti indivisibile nelle proporzioni delle partecipazioni, si procederà all'assegnazione delle frazioni non divisibili dando la preferenza ai soci che abbiano la minor partecipazione al capitale, se consenzienti.
5. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione su quote di soci che siano amministrazioni pubbliche o soggetti da queste ultime partecipate o controllate, il trasferimento in favore di un non socio è regolato dalle disposizioni di legge speciale in materia.

Art. 9: Socio Unico

1. Nel caso in cui l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio o muti la persona dell'unico socio, gli amministratori devono compiere gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 del c.c.

TITOLO IV RECESSO E ESCLUSIONE

Art. 10: Recesso del socio

1. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più clausole di recesso indicate nell'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468 comma 4 c.c.
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge, anche speciale, in materia.

3. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e segg. del c.c., i soci hanno libera facoltà di recesso nelle ipotesi previste ed ai sensi dell'art. 2497-*quater* del c.c.

4. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso sia diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

5. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui è pervenuta la comunicazione alla sede della società. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso entro otto (8) giorni dalla data in cui n'è venuto esso stesso a conoscenza.

6. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni (180) dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

7. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte di altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

8. Qualora l'acquisto da parte dei soci non avvenga, il rimborso è effettuato

utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del socio receduto da parte della società il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti soci affinché provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 11: Esclusione del socio

1. L'esclusione del socio oltre che nel caso indicato dall'art. 2466 c.c. può accadere:

- a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti;
- c) in caso di scomparsa o di dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Disposizioni generali

1. E' fatto divieto di:

- istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società;
- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

2. I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle norme di tempo in tempo vigenti.

3. Nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

TITOLO VI DECISIONI DEI SOCI

Art. 13: Competenze dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma c.c. e sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese ai sensi dell'art. 2361 c.c. comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

Art. 14: Modalità di adozione delle decisioni

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 *bis* c.c.

Art. 15: Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma recapitati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure
- telefax, messaggio di posta elettronica o con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato ai numeri di telefono, fax e agli indirizzi anche di posta elettronica degli aventi diritto comunicati e annotati nel libro dei soci e inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza,
- sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.

2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse regolarmente costituita.

3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta anche successivamente, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e in particolare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi

Art. 16: Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di costoro, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio ed occorrendo da uno o più scrutatori anche non soci, tutti nominati dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della seduta, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 17: Diritto di voto e *quorum* assembleari

1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

2. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.

4. Se la delega è conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

5. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
6. L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
7. L'assemblea, regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i diversi *quorum* nei casi stabiliti dalla Legge. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.
8. L'Assemblea potrà riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare:
 - dovrà essere consentito al Presidente, anche a mezzo di un Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; dovrà essere consentito al Segretario od al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Verificandosi le condizioni di cui sopra la riunione mediante mezzi di telecomunicazione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario od il Notaio verbalizzante.

Art. 18: Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio nei casi modificativi dello statuto e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19: Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare l'eventuale propria attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-*bis*, comma secondo del Codice civile.

Art. 20: Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata - su decisione dei soci, presa di tempo in tempo - da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.
2. La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno una persona nel caso di collegio di tre membri e almeno due persone nel caso di collegio di cinque membri, in base ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativa disciplina d'attuazione.

Art. 21: Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori sono nominati per il periodo di tempo stabilito all'atto della nomina.
2. Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.
3. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento secondo la legge.
5. Nel caso vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile. La sostituzione avviene comunque in modo da garantire il rispetto della quota di genere stabilita al precedente articolo 20, comma 2.
6. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo tali altri consiglieri possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.
7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22: Decisioni degli Amministratori

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, che - da chiunque nominato - funge solo da sostituto del Presidente in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono sempre adottate con il metodo collegiale.
3. A tal fine il Consiglio di amministrazione:
 - viene convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno due amministratori mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
 - si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato, è presente o informato della riunione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Di ogni adunanza, viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, anche estraneo al consiglio; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio sul libro delle Decisioni degli Amministratori.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano mediante utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario, sì da consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 23: Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.
2. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Al fine di ottenere le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'Organo Amministrativo può nominare soggetti in possesso dell'attestato di idoneità professionale previsto dall'art. 5 della L. 8 agosto 1991, n. 264 in qualità di preposti alle singole sedi operative, determinandone l'eventuale compenso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
4. Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 24: La rappresentanza della società

1. La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega a questi conferita.
2. La rappresentanza della società può essere conferita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 25: Compensi degli amministratori

1. Con la decisione di nomina degli Amministratori, i soci stabiliscono i compensi nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

TITOLO VIII CONTROLLO

Art. 26: Controllo della società

1. Deve essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, e/o un revisore, secondo quanto deciso dai soci in occasione della nomina, determinandone le competenze e i poteri, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, c.c.
2. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.
3. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.
4. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, di cui al precedente comma primo; i soci possono, tuttavia, decidere di affidare la revisione ad un revisore legale o a una società di revisione legale esterni.
5. La revisione legale dei conti è obbligatoriamente esercitata da un revisore o da

una società di revisione legale esterni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora ciò sia previsto da altre inderogabili disposizioni di legge.

TITOLO IX BILANCIO E UTILI

Art. 27: Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentun) dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il progetto del bilancio d'esercizio e provvede alle conseguenti formalità.
3. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
4. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Gli utili saranno ripartiti come segue:
 - il 5% a riserva legale nei limiti di cui all'art. 2430 c.c.;
 - il 95% ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta salvo diversa deliberazione dell'assemblea nei limiti consentiti della legge.
5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili vanno prescritti a favore della Riserva Straordinaria

Art. 28: Scioglimento e liquidazione

1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci verrà convocata per deliberare a norma dell'art. 2487 c.c.:
 - la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
 - la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29: Il rinvio alla Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.